



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Roma,

Ai Componenti di parte sindacale
del tavolo paritetico
per le disposizioni correttive ed integrative
al d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95

Oggetto: riunione strategica del 15 luglio 2019.

Con riferimento alla riunione strategica tenutasi presso l'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia in data 15 luglio, alla quale ha partecipato il Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, si rappresenta quanto segue.

§1. Una tra le forze di polizia e forze armate propone una modifica all'art. 18 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40, prevedendo che le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile riferite al personale del ruolo agenti-assistenti con 17 anni di servizio siano incrementate di un certo importo. La *ratio* è da rinvenire nella volontà di ridurre la differenza economica attualmente esistente tra l'assegno funzionale percepito dal ruolo di base (agenti-assistenti), rispetto agli altri ruoli (sovrintendenti, ispettori e carriera dei funzionari), al compimento del diciassettesimo anno di servizio.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

La proposta è riferibile ad un considerevole numero di beneficiari e comporta un onere molto elevato per l'intero comparto, per tale motivo nel corso della riunione si è verificata la possibilità di riduzione percentuale degli incrementi ipotizzati.

§2. È particolarmente sentita l'esigenza di individuare un meccanismo che faciliti il passaggio dal ruolo agenti-assistenti al ruolo sovrintendenti per determinare un concreto beneficio, non solo economico ma anche di carriera, per quegli assistenti capo che negli istituti e nei servizi penitenziari già svolgono attività di estrema delicatezza e responsabilità, con indubbi riflessi di funzionalità per le esigenze dell'Amministrazione. Per tale ragione si è proposto di incrementare la dotazione organica del ruolo dei Sovrintendenti di un certo numero di unità sovrannumerarie, con riassorbimento negli anni successivi. È evidente che tale proposta, nei limiti del *budget* disponibile, dovrà bilanciarsi con l'incremento dell'entità dell'assegno funzionale.

§3. Sono state proposte varie norme aventi ad oggetto riduzioni di permanenze nelle qualifiche per i ruoli degli agenti-assistenti, sovrintendenti ed ispettori.

In considerazione degli oneri calcolati per l'intero comparto sicurezza-difesa si è verificata la sostenibilità per il ruolo agenti-assistenti e sovrintendenti di ridurre di uno o due anni la permanenza per il raggiungimento della qualifica apicale.

Per il ruolo degli ispettori – che con il riordino ha visto aumentare la permanenza nelle qualifiche – sarebbero sostenibili riduzioni di uno o due anni nelle qualifiche intermedie con riflessi sull'intero ruolo.

§4. Una forza di polizia ha proposto una modifica alle norme sulle funzioni degli agenti-assistenti e dei sovrintendenti consistente nel sostituire la parola "esecutive" dopo mansioni, inserendo l'espressione "di competenza". Tale proposta è finalizzata



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

a riconoscere la professionalità e la sempre maggiore qualificazione del personale. Tenuto conto della opposizione di altri componenti il tavolo si è condivisa la necessità di intraprendere una riflessione per il ruolo dei sovrintendenti in considerazione che, sovente nei fatti, il personale di tale ruolo svolge mansioni di rilievo, piuttosto che esecutive.

§5. Una delle amministrazioni ha proposto quale specifica causa di esclusione dal concorso per l'accesso alle carriere nelle forze dell'ordine la presenza di un tatuaggio (o comunque altra alterazione permanente dell'aspetto esteriore non dovuta ad esigenze sanitarie), perché renderebbe impossibile per l'aspirante all'arruolamento indossare l'uniforme con decoro. L'argomento è ritenuto di particolare interesse per l'intero comparto, tanto è vero che tutti si sono resi disponibili ad intraprendere una attenta riflessione circa la possibilità di inserimento di tale norma all'interno dei correttivi al riordino.

§6. Si è passati, poi, ad analizzare alcune proposte di modifica all'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'intervento è stato giudicato non sostenibile, perché nell'ambito dei correttivi al riordino si ritiene non si possa intervenire sulla legge 104/1992. La materia, infatti, richiede approfondite riflessioni da operare in una sede diversa per gli impatti che necessariamente potrebbe avere sul sistema di gestione ed impiego delle risorse.

§7. Tutte le amministrazioni hanno intenzione di operare attraverso rimodulazioni della pianta organica della carriera dei funzionari e degli ufficiali. È stato necessario, dunque, rinvenire un accordo sulle modalità di calcolo da operare per la successiva sottoposizione ai rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, data l'assoluta necessità di lasciare invariata la consistenza organica.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

È stata fatta richiesta, inoltre, di conferire nello specifico i dati numerici relativi alla consistenza organica dei funzionari e dirigenti, distinti tra ruolo ordinario/normale e ruoli tecnici. Tale dato in proporzione alla consistenza organica complessiva per ogni forza di polizia e forza armata, sarà messo a confronto per verificare che le proposte che saranno avanzate non alterino i c.d. tassi di avanzamento e non pregiudichino il principio di equiordinazione tra i ruoli e le carriere.

§8. Relativamente alle proposte di carattere normativo di stretto interesse per la Polizia Penitenziaria si riportano sinteticamente alcune delle modifiche predisposte, al momento ritenute più rilevanti:

- l'implementazione dei compiti istituzionali prevedendo l'attività di vigilanza presso le strutture giudiziarie;
- la creazione di appositi nuclei presso i Tribunali e gli Uffici di sorveglianza;
- la presenza della Polizia Penitenziaria presso gli uffici di esecuzione istituiti presso le Procure della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto;
- la modifica delle funzioni degli appartenenti al ruolo degli ispettori prevedendo la possibilità per gli ispettori superiori ed i sostituti commissari di avere la titolarità del comando di Reparto negli istituti di minore complessità e rilevanza;
- modifica denominazione di qualifica per Commissario Coordinatore e Commissario Coordinatore Superiore;
- introduzione delle prove di efficienza fisica per l'accesso alla carriera dei funzionari;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- modifica della normativa relativa ai rapporti informativi con introduzione della valutazione dirigenziale;
- modifica delle funzioni degli appartenenti alla carriera dei funzionari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Francesco Basentini

